

Norme & Tributi

Solo il conguaglio della Cig con decadenza semestrale

Ammortizzatori

Secondo la Corte d'appello di Brescia il diritto di credito sopravvive dopo tale termine

Il Dlgs 148/15 stabilisce però la stessa decadenza anche per la richiesta di rimborso

Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone

Secondo la Corte d'appello di Brescia (sentenza 148/2022) il termine di decadenza introdotto dall'articolo 7, comma 3, del Dlgs 148/2015 per il recupero delle somme anticipate dalle aziende ai lavoratori a titolo di integrazioni salariali, non ha valenza assoluta, ma circoscritta alla sola possibilità di «avvalersi delle procedure semplificate appositamente predisposte dall'Inps». La decadenza, quindi, non si estende al diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme anticipate e, conseguentemente, non incide sul diritto di credito vantato dall'azienda nei confronti dell'istituto di previdenza. Ne deriva, sempre secondo la Corte, che, anche decorso il termine semestrale legislativamente definito, il datore di lavoro «non perde il diritto a far valere il proprio credito nei confronti dell'Inps».

Una pronuncia importante cui occorre, tuttavia, fare attenzione in quanto potrebbe ingenerare delle false aspettative per le motivazioni che di seguito si espongono. La di-

sposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 7 del Dlgs 148/2015, testualmente recita: «per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (24 settembre 2015 ndr) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo».

Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 148/2015, nel nostro ordinamento non era prevista la decadenza per il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro per integrazioni salariali, con la conseguenza che operava la prescrizione secondo le regole del Codice civile. Il legislatore del 2015, anche in relazione al continuo susseguirsi di norme in materia di sostegno al reddito che fissavano precisi limiti di spesa, ha deciso di introdurla nel sistema.

Va osservato che, nell'ambito del rapporto contributivo-previdenziale, sono solamente due le modalità con cui i datori di lavoro, che anticipano prestazioni in nome e per conto dell'Inps, possono provvedere al relativo recupero: o attraverso il consolidato sistema del conguaglio o a seguito di espressa richiesta di rimborso. Entrambe le possibilità contemplate sono soggette a decadenza, in base all'articolo 7 del Dlgs 148/2015.

ntpluslavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

CASSAZIONE

Reintegrazione e obbligo di repêchage

Con l'ordinanza 33341/2022, la Cassazione ha accolto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, il quale contestava l'applicazione, da parte della Corte di merito, della sola tutela risarcitoria in luogo della reintegrazione, a fronte dell'accertata violazione dell'obbligo di repêchage (ossia la mancata dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità di reimpiego del dipendente). Sino alla sentenza della Corte costituzionale 125/2022, l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevedeva la reintegrazione nel posto di lavoro nelle ipotesi in cui il giudice accertava la «manifesta insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

—Marcello Bonomo
—Enrico D'Onofrio



Il testo integrale dell'articolo ntpluslavoro.ilssole24ore.com

No alla misura cautelare se il manager è stato sospeso

Penale

Accolta la tesi della difesa sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato

Giovanni Negri

Non può essere inflitta una misura cautelare al manager se già è stato sospeso dalla società. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 44003 della Sesta sezione penale depositata ieri. La Suprema Corte ha così accolto il ricorso della difesa dell'amministratore di una Società a responsabilità limitata, indagato per i reati di turbativa d'asta e corruzione.

Tra i motivi di ricorso, si è alla messa in evidenza dei risultati dell'attività di intercettazione, che nulla di rilevante aveva segnalato, contro la misura dell'obbligo di dimora, la difesa aveva avvertito in particolare la sospensione dal lavoro decisa dall'ente nei confronti del manager.

Provvedimento con il quale sarebbe avvenuta meno, argomenta la difesa, la concretezza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Pesa l'interruzione del rapporto di lavoro con la società che avrebbe beneficiato della corruzione

Una linea che ha fatto breccia in Cassazione, dove si ricorda che, in materia di misure cautelari, il pericolo di reiterazione del reato deve essere non solo concreto, fondato cioè su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, «nel senso che possa formularsi un prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni professionali, lavorative e di vita».

Una valutazione che non richiede affatto, chiarisce la Suprema corte, la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma che va condotta sulla base di una analisi accurata della fattispecie concreta, con attenzione alle modalità della condotta e alla personalità della persona interessata.

In questa prospettiva, l'ordinanza oggetto dell'impugnazione aveva trascurato, nel giudizio della Corte di legittimità, di dare il giusto peso alla sospensione del rapporto di lavoro subordinato con la società che avrebbe invece beneficiato del reato, dando invece particolare rilevanza a elementi di natura solo congetturale, come la presenza di non meglio precisati contatti collusivi che il manager avrebbe maturato nel settore degli appalti pubblici come dipendente di una società multinazionale. A non essere state specificate, avverte la Corte di Cassazione, sono così le ragioni per le quali sarebbe in concreto evidente la probabilità di reiterazione delle condotte illecite.

Il tutto senza prendere in adeguata considerazione le condizioni dell'amministratore che, al momento, dei fatti contestati risultava anche incensurato.

Fallimento, autotutela per i ruoli rimasti inerte malgrado i pagamenti

Riscossione

L'Agenzia non può restare inerte rispetto alle richieste del contribuente

I ruoli spesso sopravvivono alla chiusura del fallimento, nonostante l'omologazione di una proposta di concordato fallimentare (articolo 124-bis) conseguenti della legge fallimentare. Così le società tornate in business devono affrontare la riproposta delle attività di riscossione da parte dell'agenzia delle Entrate di riscossione, che pure è stato destinatario dei pagamenti previsti dalla proposta concordataria ma non ha proceduto al discharge delle somme. Su questo aspetto si è espressa la consulenza giuridica 6 dell'agenzia delle Entrate (si veda "Il Sole 24 Ore" del 12 novembre), promossa dall'Ordine dei dottori commercialisti di Roma su sollecitazione di molti iscritti.

Il medesimo effetto di ripresa delle attività di riscossione (o, quanto meno, di permanenza fra le iscrizioni a ruolo) si registra anche in riferimento a carichi per i quali l'Agente non ha mai chiesto l'insinuazione al passivo, neppure tardiva, anche se in base all'articolo 135 della legge fallimentare «il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi, quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garan-

suolo pubblico per la quale non aveva ancora ottenuto la voltura.

di Paola Rossi

La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilssole24ore.com

Le date nel concordato da terzi».

L'Amministrazione finanziaria dovrebbe quindi procedere, per quanto riguarda le somme già comprese nel passivo, allo sgravio totale, posto che tali pretese hanno già trovato soddisfazione in moneta concordataria; mentre, per quanto attiene alle somme fuori passivo (ma sempre con causa anteriore alla dichiarazione di fallimento), allo sgravio fino a concorrenza della percentuale di soddisfazione prevista dal concordato fallimentare per lo specifico creditore.

L'agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 6/22, rileva come il contribuente abbia a di-

Chiarimenti nella consulenza dell'Agenzia promossa dall'Ordine dei commercialisti

sposizione lo strumento dell'autotutela. «La risposta - afferma Giovanni Battista Cali, presidente dell'Ordine dei commercialisti di Roma - rappresenta un deciso passo in avanti nella risoluzione delle criticità, anche se non riconosce al contribuente un automatismo. Si afferma infatti il principio che gli uffici non possono rimanere indifferenti rispetto alla richiesta del contribuente». A maggior ragione - conclude Cali - gli uffici non dovrebbero attendere la richiesta di autotutela quando hanno preso parte alla procedura concordataria.

—N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valida la cessione del credito inesistente

Cassazione

Il conferimento da parte di un socio in conto capitale non crea diritto al rimborso

Angelo Busani

Non è affetta da nullità la cessione di un credito non esistente, quale quello preteso dal socio della società che si ritenga creditore della stessa per aver effettuato un versamento di denaro qualificabile come «conferimento» (ritenuto invece dal socio un finanziamento dal quale derivi un diritto alla restituzione della somma finanziata).

Così decide la Cassazione con l'ordinanza n. 33957, nella quale viene affermato che il contratto avente a oggetto la cessione, a titolo oneroso, di un credito inesistente non è nullo

per mancanza dell'oggetto, bensì determina l'attribuzione al cessionario della garanzia prevista dall'articolo 1266, comma 1, del Codice civile (vale a dire che, nel contratto di cessione del credito a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione). Di conseguenza la cessione del credito è valida, il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo (il quale non diviene indebito) e, al contempo, al cessionario compete la garanzia.

Per giungere alla qualificazione di inesistenza del debito della società verso il socio apportatore di un conferimento, la Cassazione ribadisce che il versamento di danaro fatto dal socio alla società «in conto capitale» qualificato come apporto di capitale di rischio. Occorre, infatti, distinguere tra «finanziamenti soci» in senso stretto, versamenti di danaro a fondo perduto (denominati anche «in conto capitale») e i versamenti in conto futuro aumento di capitale.

I finanziamenti in senso stretto

sono contratti di mutuo fra società e socio e il danaro ricevuto dalla società viene iscritto fra i debiti verso i soci e deve essere restituito dalla società al socio, il quale, se cede a terzi la propria quota, conserva il diritto al rimborso del prestito.

I versamenti «in conto capitale» non comportano il diritto del socio al rimborso, vengono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare per eliminare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale; in questo caso, la restituzione al conferente del capitale versato è meramente eventuale, in quanto subordinata al fatto che la società venga liquidata e il patrimonio sociale sia capiente, una volta pagati i creditori. I versamenti in conto futuro aumento di capitale conferiscono al socio il diritto al loro rimborso se il programmato aumento del capitale non venga deliberato entro il termine fissato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizio elettrico di tutela fino al 1° aprile

Microimprese e condomini

Arera attiverà le tutele graduali prorogando di fatto il passaggio al mercato libero

Annarita D'Ambrosio

Tempi più lunghi anche per il passaggio dal mercato tutelato al libero nel settore elettrico con una proroga sopraggiunta per necessità, potremmo dire in estrema sintesi. In attesa di dettagliare le novità introdotte dal Dl Aiuti quater sul mercato tutelato del gas esteso al 10 gennaio 2024, Arera ha comunicato

la proroga al 1° aprile 2023 della data di attivazione del Servizio a tutele graduali (Stg) per le microimprese e per la generalità dei clienti non domestici (anche i condomini) che - a partire dal 1° gennaio 2023, come previsto dalla legge concorrenza 124/17 - non potranno più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela.

L'Stg è il traghettatore per intendere dal mercato tutelato a quello libero. La scadenza quindi resta al primo gennaio formalmente, praticamente però tra il 1° gennaio 2023 e il 1° aprile 2023 le microimprese e i condomini che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la mag-

gior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura.

Occhio quindi che non si tratta di una riapertura dei termini per la richiesta di rientro nel servizio di maggior tutela che al primo gennaio 2023 si intende chiuso.

La decisione dell'Arera si è resa necessaria per il differimento di oltre due mesi delle date di svolgimento delle procedure concorsuali che avrebbero dovuto assegnare il servizio a inizio ottobre 2022. L'Autorità aveva già differito le tempistiche per le procedure di gara (delibera 419/2022/R/eel) a causa di un attacco informatico subito dal gruppo Gse alla fine di agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amministratore di diritto senza responsabilità automatica negli illeciti

Diritto delle imprese

In assenza di obblighi specifici va provato il suo concorso nel reato

Antonio Iorio

In assenza di uno specifico obbligo di vigilanza su determinati comportamenti, l'amministratore di diritto non risponde automaticamente degli illeciti commessi da altri soggetti coinvolti nelle attività sociali, salvo non venga provato il suo concorso nel reato.

A fornire questo principio è la Cassazione con la sentenza 43969.

Una Procura ricorreva in Cassazione, avverso la decisione del Tribunale del riesame di annullare una misura cautelare personale nei confronti dell'amministratore di diritto di società utilizzata, secondo l'accusa, da altri soggetti (amministratori di fatto) per reimpiego e riciclaggio di denaro.

Nel ricorso, in estrema sintesi, la Procura riteneva che il legale rappresentante di una società, utilizzata per attività illecite, resta sempre destinatario degli obblighi di legge e risponde pertanto, a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi dei reati, ovvero, a titolo di dolo eventuale, per l'accettazione del rischio che essi si verifichino. E ciò vale anche per le contestazioni di riciclaggio.

Secondo la Cassazione, nei reati tributari per i quali sull'amministratore di diritto/prestanome incombe l'onere del puntuale assolvimento degli obblighi fiscali,

la sua responsabilità è desumibile anche dal complesso dei rapporti con l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali sono rilevanti la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità.

Nelle fattispecie di riciclaggio, invece, il concorso in capo all'amministratore, rispetto ai singoli illeciti posti in essere dai gestori di fatto, non può derivare esclusivamente dall'assunzione della carica.

In altre parole, nei reati tributari, o di bancarotta patrimoniale o documentale, incombe sull'amministratore di diritto l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, pagare le imposte, preservare il patrimonio sociale e la contabilità, e pertanto l'omesso impedimento degli eventi delittuosi può comportare una sua responsabilità in concorso per le fattispecie penali tributarie e fallimentari poste in essere dagli amministratori di fatto.

Ma tale obbligo giuridico dell'amministratore di diritto non può estendersi a tutti gli altri reati consumati all'interno della compagnia sociale: non sussiste, infatti, una previsione che imponga all'amministratore di vigilare sulla regolare osservanza di qualsiasi norma penale da parte di soggetti coinvolti nelle attività sociali, pena la violazione del principio di tassatività della norma penale.

In assenza di uno specifico obbligo di vigilanza, la responsabilità dell'amministratore di diritto per gli illeciti penali dei gestori di fatto può essere affermata, solo in base alle regole sul concorso di persone (articolo 110 del Codice penale) e non sull'omesso impedimento dell'evento illecito (articolo 40 del Codice penale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA